

UFFICI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità degli uffici, locali destinati ad archivi e depositi, armadiature e pareti mobili, pareti divisorie, affollamento, comunicazioni con attività pertinenti, uffici di pertinenza di altre attività, scale ad uso promiscuo, numero uscite, ecc. ⁽¹⁾

*Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli "uffici" (e simili) sono ricompresi al **punto 71** dell'allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, ove l'assoggettabilità era legata al parametro di "addetti" (>500).*

Il parametro adottato per determinare l'assoggettabilità degli uffici è ora quello delle "persone presenti" (>300), in linea con la relativa regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 22 febbraio 2006.

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti .	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone

Nota DCPREV prot. n. 7090 del 22-05-2013.

Uffici – sussistenza dell'attività n. 71 del D.P.R. 151/2011. Quesito.

In riferimento al quesito ..., si concorda con il parere del Comando (*) ..., in quanto trattasi in particolare di **complesso edilizio ad uso ufficio**, facente capo ad **unico titolare**. Qualora invece l'attività in esame fosse costituita da uffici facenti capo a diversa titolarità, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di assoggettamento al **punto 73** dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, secondo le indicazioni fornite con **nota 4756 del 09/04/2013** di questa Direzione.

() Il quesito è volto a conoscere se ricade, fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 151/2011, att. 71, un'azienda con oltre **300 persone presenti distribuite su due palazzine** separate ed isolate ai fini antincendio, dove però ogni singola palazzina ne conta meno di 300. Il Comando, in relazione ad analogo chiarimento, prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16/01/1997, relativo ad attività ricettive turistico-alberghiere, ritiene che, in assenza di comunicazione fra i due edifici, l'attività rientri al citato allegato I, come att. 71, qualora la presenza di persone presenti, nei due edifici, superi le 300 unità. La normativa da applicare, invece, debba essere quella relativa alla classificazione del singolo edificio fissato all'art. 2 dell'allegato al DM 22/02/2006.*

*In analogia a quanto chiarito con nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16-01-1997 per le attività ricettive turistico-alberghiere, le "aziende ed uffici" organizzati in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno con **meno di 300 persone** presenti, devono osservare le norme di cui **D.M. 22 febbraio 2006** in relazione alla classificazione di cui all'art. 2 della regola tecnica per ciascun edificio. Qualora l'attività **nel suo complesso abbia più di 300 persone** presenti, la stessa risulta **ricompresa nel punto 71** dell'allegato 1 al DPR n. 151/2011 e pertanto è soggetta a controllo VVF.*

¹ Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

Circolare prot. n. 4756 del 09-04-2013

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.

... omissis ...

D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 73): *Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.*

Il punto n. 73 è diretto ad assoggettare ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali, elencate nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto.

Ai fini dell'assoggettamento, si osserva inoltre che le predette attività devono essere necessariamente caratterizzate da **comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti**, così come definiti dal D.M. 7 agosto 2012.

Relativamente alla destinazione d'uso dell'edificio e/o complesso edilizio, si evidenzia che sono da considerare come appartenenti al settore terziario, per esempio, le attività commerciali, gli uffici, le attività ricettive, le attività di servizi in generale, etc.

Non rientrano, pertanto, **nell'attività del punto n. 73 le aree destinate a civile abitazione** le quali, anche se parzialmente presenti nell'edificio o complesso di edifici, **non concorrono nel computo dei parametri fissati** per determinare l'assoggettamento o meno agli obblighi del D.P.R. n. 151/2011.

Nel caso in cui nell'edificio o complesso edilizio siano presenti attività incluse nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette, pertanto, ai relativi adempimenti, ma separate dal resto dell'edificio, con strutture di idonea resistenza al fuoco e con impianti e vie di esodo propri, le stesse non saranno considerate ai fini del computo dei parametri fissati per il punto n. 73; nel caso contrario le stesse attività saranno computate ai fini del raggiungimento delle soglie per l'assoggettabilità al punto n. 73.

In entrambi i casi prima descritti, per il responsabile delle attività incluse nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ricorreranno gli obblighi previsti dallo stesso decreto per la propria attività, oltre a quelli derivanti dalle comunioni presenti in concreto nell'edificio.

Resta inteso che il responsabile dell'attività che si configura al n. 73 provvederà alla valutazione dei rischi interferenziali tra le attività presenti nell'edificio, riferiti alla comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti.

Le singole attività ubicate nell'edificio e/o complesso edilizio assoggettato come n. 73, dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche pertinenti l'attività esercitata o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, le istanze o le segnalazioni certificate di inizio attività potranno essere sottoscritte congiuntamente da tutti i responsabili delle attività che configurano la n. 73 o da un loro incaricato.

Nota DCPREV prot. n. 15958 del 11-11-2010.

D.M. 22 febbraio 2006 - fabbricati e/o locali adibiti ad uffici.

Si riscontra la nota ... relativa a tre quesiti sull'applicazione del D.M. di cui in oggetto.

Quesito n. 1: Si ritiene che **soltanto per gli uffici di tipo 1**, ubicati in edifici a destinazione mista, è **ammessa** l'adozione di **scale ad uso promiscuo**.

Quesito n. 2: L'indicazione data dal punto 6.4 del Titolo II (Numero delle uscite) *"Il numero di uscite dei singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due, ubicate in posizione ragionevolmente contrapposta"* è da intendersi che devono essere previste almeno due scale per gli

uffici di tipo 3, 4, 5 e per gli uffici di tipo 2 se di nuova realizzazione.

Per gli uffici di tipo 1 e di tipo 2 da insediare in edifici esistenti, potendo far riferimento ai parametri previsti nell'allegato III al D.M. 10 marzo 1998, può essere prevista una sola scala purché l'altezza antincendi degli edifici non sia superiore a 24 metri.

Quesito n. 3: Premesso che la problematica sarà sottoposta all'attenzione del C.C.T.S. si ritiene, anche in considerazione di chiarimenti forniti a quesiti simili, che ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità diverse. Quanto sopra, considerando i singoli uffici come attività pertinenti ubicate nel medesimo edificio, così come specificato nella **lettera-circolare prot. n. P694/4122 del 19 giugno 2006**.

Nota prot. n. P657-751/4122 sott. 66 del 03-07-2007.

Quesiti su attività uffici. DM 22 febbraio 2006.

Con riferimento ai quesiti formulati in merito alla corretta applicazione di alcuni punti della regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici, si riporta di seguito il parere di questa Direzione.

... omissis ...

Per quanto riguarda il **quesito n. 2^(*)** si ritiene che l'affollamento massimo debba essere determinato esclusivamente sulla base dei criteri riportati al **punto 6.1** dell'allegato al DM 22/2/2006 poiché costituisce il dato in base al quale non solo vengono dimensionate le vie di uscita ma viene effettuata la classificazione tipologica degli uffici indicata al punto 2, classificazione a cui sono correlate, con la dovuta gradualità, le misure di sicurezza antincendio da realizzarsi nelle attività in oggetto.

Relativamente al **quesito n. 3** si condivide il parere espresso da codesta Direzione regionale^(*)

Infine per le fattispecie rappresentate nel **quesito n. 5^(*)** si ritiene che quanto proposto da codesti Uffici debba essere valutato caso per caso in relazione alle specifiche situazioni da esaminare.

() **Quesito 2 (punto 6.1 affollamento):** Il calcolo dell'affollamento deve essere effettuato esclusivamente con i parametri numerici ivi riportati (0,1 e 0,4 pers/mq), e non attraverso una dichiarazione del titolare dell'attività in merito alle presenze reali massime stimate o previste nell'attività.*

***Quesito 3 (punti 3.1.3 e 4.1 Lett. b comunicazioni):** Anche nel caso in cui è richiesto il requisito di isolamento, le comunicazioni con le attività pertinenti sono consentite con le modalità previste al punto 4.1.*

***Quesito 5 (uffici di pertinenza di altre attività):** Il quesito è relativo a quale sia la norma tecnica da applicare nel caso di uffici compresi in edifici destinati ad altre attività quali ospedali, scuole, università, centri commerciali, e pertinenti alle attività suddette.*

Lettera Circolare prot. n. P571/4122 sott. 66/A 08-05-2007.

D.M. 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici". Chiarimenti.

Con la lettera circolare prot. P694/4122 sott. 66/A del 19 giugno 2006, sono stati forniti i primi indirizzi in merito all'applicazione della regola tecnica indicata in oggetto. Facendo seguito alle predette indicazioni e sulla base dei quesiti pervenuti alla scrivente Direzione, si riportano di seguito ulteriori chiarimenti su taluni punti del decreto.

L'**articolo 1**, inerente l'oggetto ed il campo di applicazione, stabilisce che le norme per uffici di nuova costruzione previste ai Titoli II e III dell'allegato in funzione del numero di presenze complessive, si applicano anche agli edifici e/o locali esistenti, già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto, in caso siano oggetto di interventi comportanti modifiche sostanziali, per le quali devono intendersi gli interventi di ristrutturazione edilizia. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

Il provvedimento, tuttavia, non si pronuncia in merito ad interventi parziali, non qualificabili

come ristrutturazione edilizia, effettuati su edifici e/o locali esistenti che comportino la sostituzione o la modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti. In tale eventualità, in analogia a quanto previsto in altre regole tecniche per l'edilizia civile (strutture sanitarie, locali di pubblico spettacolo, attività ricettive, ecc.) ed al fine di privilegiare un'attuazione graduale della normativa commisurata al tipo di intervento, si ritiene che **le disposizioni tecniche di cui ai citati Titoli II e III debbano essere applicate limitatamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica.**

Il **punto 3.1, comma 3**, prevede che gli uffici di tipo 4 (da 501 a 1000 presenze), se di altezza antincendio superiore a 18 metri, e quelli di tipo 5 (oltre 1000 presenze), devono essere ubicati in **edifici di tipo isolato**, ossia destinati unicamente ad uffici ed alle eventuali attività ad essi pertinenti. Trattandosi di una regola tecnica di tipo prescrittivo, si è infatti ritenuto di non poter prevedere, a carattere generale, la coesistenza in un unico volume edilizio di uffici ad elevato affollamento di persone con altre attività che, quand'anche non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, potrebbero presentare elementi di rischio di incendio non compatibili con gli stessi uffici. Ciò premesso si è del parere che alcune specifiche attività, pur non strettamente riconducibili a quelle pertinenti ma in ogni caso funzionali e compatibili con la destinazione d'uso ad ufficio, potrebbero essere ammesse nel medesimo volume edilizio sempreché tipologia e dimensioni non determinino un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio globali. Pertanto potrà essere valutata caso per caso, facendo ricorso all'istituto della deroga e applicando i criteri di cui all'allegato I al DM 4 maggio 1998, la compresenza nel medesimo edificio di attività a destinazione diversa, comunque comparabili come tipologia di rischio a quella degli uffici, quali, ad esempio, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, piccole attività commerciali prive di materiali infiammabili o di quantitativi significativi di materiali combustibili, ecc..

Si chiarisce che le usuali **armadiature e le pareti mobili** con capacità di contenimento, configurandosi come **elementi di arredo** o pareti attrezzate aventi profondità ordinariamente non superiore a 0,60 m, **non rientrano nella fattispecie di archivi o depositi** e di conseguenza non sono soggette all'applicazione delle misure previste al **punto 8.3**, quand'anche di superficie in pianta eccedente 1,5 m². Resta inteso, ovviamente, che ai fini della determinazione del carico di incendio dei locali occorre considerare il contributo apportato sia dai suddetti arredi, qualora combustibili, che dai materiali in essi conservati.

Si precisa, infine, che **le pareti divisorie non a tutta altezza**, ossia gli schermi usualmente utilizzati per separare postazioni di lavoro non fissati al soffitto né al pavimento, sono da considerare **assimilabili agli arredi per ufficio** e pertanto non devono soddisfare i requisiti di reazione al fuoco di cui al punto 5.2.

Lettera Circolare prot. n. P694/4122 sott. 66/A del 19-06-2006

D.M. 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici" - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

Con il decreto ministeriale 22 febbraio 2006, pubblicato nella G.U. n. 51 del 2 marzo 2006, è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. Detta disposizione, entrata in vigore dal 1 aprile 2006, si aggiunge a quelle già emanate per altri settori dell'edilizia civile (scuole, alberghi, ospedali ecc.) e ne ricalca lo schema costituito da un articolato e da un allegato tecnico:

Considerata la particolare rilevanza del provvedimento, la cui applicazione è obbligatoria, salvo alcune eccezioni, per gli edifici e locali destinati ad uffici, pubblici e privati, con oltre 25 persone presenti, quindi ben al di sotto della soglia prevista per la assoggettabilità ai controlli finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti e indicazioni per una corretta ed uniforme applicazione del provvedimento sul territorio nazionale.

L'articolo 1 inerente l'oggetto e il campo di applicazione, stabilisce che le norme contenute nei Titoli II e III si applicano agli edifici di seguito indicati i cui progetti siano presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del decreto:

- edifici e/o locali destinati ad uffici di nuova costruzione;

- edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, in conseguenza quindi di un cambio di destinazione d'uso;
- edifici e/o locati esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali.

Pertanto, **i progetti presentati ai Comandi provinciali in data antecedente all'entrata in vigore del decreto e non ancora esaminati, dovranno essere valutati sulla base dei criteri generali di prevenzione incendi.** Per analogia gli uffici che non superano i 500 addetti, sono da considerarsi esistenti qualora al 1 aprile 2006 risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo ai fini edilizi (permesso di costruire, denuncia di inizio attività).

Un **elemento innovativo**, rispetto ad analoghe regole tecniche pregresse, è rappresentato dalla possibilità, introdotta dall'art. 5, per le attività non soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi quelle cioè che non superano la soglia dei 500 addetti **di poter usufruire dello strumento della deroga** se non è possibile l'integrale rispetto della normativa in analogia a quanto già avviene per le attività soggette. Viene quindi introdotto un forte elemento di flessibilità che potrà essere gestito **direttamente dai Comandi provinciali** con un indubbio beneficio in termini di applicabilità della normativa e semplificazione del procedimento di approvazione.

Passando all'esame di alcuni punti dell'allegato tecnico, si evidenzia che una particolarità del provvedimento è la **classificazione basata sul numero delle presenze**, perno attorno al quale ruota l'insieme delle misure tecniche che caratterizzano la protezione degli uffici dall'incendio. I requisiti di protezione che deve avere l'attività vengono infatti stabiliti in base al numero di persone che si presume siano contemporaneamente presenti all'interno dell'edificio facendo riferimento allo standard stabilito per gli uffici che superano le 500 presenze.

Al riguardo si sottolinea come l'estensore della regola tecnica abbia ritenuto utile **distinguere il parametro adottato per determinare l'assoggettabilità degli uffici** ad un obbligo di tipo amministrativo, qual è appunto la richiesta del certificato di prevenzione incendi, ossia il solo numero di **addetti**, da quello a cui riferire invece l'applicazione di specifiche misure di sicurezza vale a dire il **numero complessivo di persone presenti**. Tale impostazione appare logica se si ha riguardo, al fatto che i fattori di rischio nelle attività di che trattasi sono legati, più che al numero di lavoratori, per i quali la vigente legislazione prevede già una serie di tutele anche nei confronti dei pericoli di incendio, proprio alla presenza di persone di vario genere tra cui vi possono essere persone anziane, disabili, bambini, ecc., che vengono a trovarsi in un luogo estraneo senza disporre di alcuna informazione significativa in termini di sicurezza antincendio.

In merito all'applicazione del **punto 4, comma 1, lettera a)** dell'allegato, si chiarisce che più uffici non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ubicati nel medesimo edificio, possono considerarsi attività pertinenti, in virtù della medesima destinazione d'uso quando anche facenti capo a titolarità diverse.

Si chiarisce, altresì, che la disposizione di cui al **punto 6.9, comma 4**, sottende l'obiettivo di evitare che i vani degli impianti di sollevamento fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti di combustione, come avverrebbe in presenza di vani aperti, e che pertanto non necessita prevedere la protezione dei vano corsa qualora i suddetti impianti siano inseriti nell'ambito di scale di tipo protetto e/o a prova di fumo.

Per quanto concerne **i caveau degli istituti bancari**, stante la specificità di utilizzo e le caratteristiche intrinseche di protezione, si sottolinea che **non possono essere assimilati a locali destinati ad archivi e depositi** e che quindi non debbono osservare le disposizioni stabilite per tali locali dal **punto 8.3**. Inoltre, **più locali adiacenti adibiti ad archivi e deposito, compartimentati tra loro, debbono essere considerati separatamente** ai fini della determinazione della superficie in pianta e della conseguente applicazione delle misure di sicurezza di cui al **punto 8.3** in quanto la presenza di elementi e strutture di separazione resistenti al fuoco garantisce già il necessario frazionamento del rischio di incendio.

Infine, si fa presente **che l'obbligo per i piani interrati di disporre di almeno due vie di uscita** alternative, stabilito dal **punto 15, comma 2, lettera b)**, **non si applica** nel caso in cui i locali ubicati ai piani interrati siano adibiti **ad usi accessori (archivi, depositi, locali tecnici, servizi igienici, ecc.)** che non prevedono la presenza di postazioni di lavoro fisse, **fatto salvo ovviamente il rispetto della lunghezza delle vie di esodo.**

I Comandi Provinciali, nell'espletamento della propria attività, sono invitati ad uniformarsi alle suddette indicazioni.